



Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: - <http://www.icgiovanni23.edu.it/joomla3/> -

Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J11

San Ferdinando di Puglia 0/10/2020

Ai Docenti

Al Personale Scolastico

Alla DSGA

Sito Web

OGGETTO: VADEMECUM GESTIONE ASSENZE LEGATE AL COVID

Si richiama l'attenzione del personale scolastico sugli obblighi e sugli adempimenti richiesti in occasione di assenza dal servizio determinata da motivi legati al COVID.

- **Assenza per malattia dovuta al COVID-19, oppure per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria**

Come D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1, "**il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID19, **è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.**"

Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta, non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71 e non si dispone la visita fiscale.

Si fa altresì presente che **l'Inps precisa che il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica**, (come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi). «In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto Cura Italia in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica».

- **Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico**

Come da ordinanza Ministeriale nr.18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 luglio 2020 "**il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione**, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, **per il**



Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: - <http://www.icgiovanni23.edu.it/joomla3/> -

Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J11

tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente". Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comportamento. Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71 e Non si dispone la visita fiscale

- **Assenza inserito nel "contact tracing" in seguito ad un caso di positività in classe, per il periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test**

Come dal Rapporto ISS CoVid nr.58/2020, in presenza di casi confermati COVID-19, **spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing** (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19 **il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni successivi all'ultima esposizione**. Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comportamento. Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71. Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19**

Come da Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVid n. 58/2020 qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, **sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena**, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comportamento, Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71 e Non si dispone la visita fiscale

- **Assenza del Lavoratore fragile**

La Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020 ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da: - immunodepressione - esiti da patologie oncologiche - svolgimento di terapie salvavita - disabilità con connotazione di gravità **il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero fino alla data del 15 ottobre 2020**.

Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comportamento. Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71. Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza per "quarantena scolastica del figlio"**

-

Il Decreto legge 104/2020 in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico. **Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro**



Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: - <http://www.icgiovanni23.edu.it/joomla3/> -

Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J11

per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

Si ribadisce come da circolare dell'**Inps che il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica.**

Inoltre , in caso di malattia non legata al covid restano in vigore le leggi già note. La prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all'INPS e successivamente contattare la scuola per comunicare l'assenza.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale NAPOLITANO
art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993